

Giovedì 15 giugno 2017

P8_TA(2017)0270

Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sull'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (2016/2064(INI))

(2018/C 331/17)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 14,
- visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici ⁽¹⁾ (il regolamento sul FEIS),
- vista la relazione della Commissione del 31 maggio 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2015 (COM(2016)0353),
- vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi» (COM(2016)0359),
- vista la relazione annuale della Banca europea per gli investimenti al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento del gruppo BEI nell'ambito del FEIS per il 2015 ⁽²⁾,
- visti il documento di lavoro — valutazione dei servizi della Commissione (SWD(2016)0297), la valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) della Banca europea per gli investimenti ⁽³⁾, l'audit ad hoc dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 di Ernst and Young ⁽⁴⁾ e il parere della Corte dei conti europea ⁽⁵⁾,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597),
- visto l'accordo di Parigi adottato in occasione della 21a sessione della Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), svoltasi a Parigi, Francia, nel dicembre 2015,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁶⁾,
- visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

⁽²⁾ http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf

⁽³⁾ http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf, settembre 2016.

⁽⁴⁾ Relazione del 14 novembre 2016, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf

⁽⁵⁾ GU C 465 del 13.12.2016, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 268 del 14.8.2015, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU C 195 del 12.6.2015, pag. 41.

Giovedì 15 giugno 2017

- viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,
- visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0200/2017),

1. prende atto della notevole carenza di investimenti in Europa, stimata dalla Commissione come minimo a 200-300 miliardi di EUR all'anno; sottolinea in particolare, in tale contesto, la necessità di finanziamenti ad alto rischio in Europa, soprattutto nei settori del finanziamento delle PMI, della R&S, delle TIC e delle infrastrutture dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia che sono necessarie per sostenere uno sviluppo economico inclusivo; esprime preoccupazione per il fatto che i dati più recenti sui conti nazionali non indichino alcun aumento degli investimenti dall'avvio del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il che fa sorgere il timore che, senza un cambio di rotta, si continuerà ad avere una crescita modesta e il mantenimento di tassi di disoccupazione elevati, segnatamente tra i giovani e le nuove generazioni; sottolinea che colmare tale carenza di investimenti creando un clima favorevole agli investimenti in talune aree strategiche è essenziale per rilanciare la crescita, contrastare la disoccupazione, promuovere lo sviluppo di un'industria forte, sostenibile e competitiva e conseguire gli obiettivi politici a lungo termine dell'UE;

2. sottolinea il ruolo svolto dal FEIS nel contribuire a superare le difficoltà ed eliminare gli ostacoli al finanziamento, nonché nel realizzare investimenti strategici, trasformativi e produttivi che presentino un livello elevato di valore aggiunto per l'economia, l'ambiente e la società, nel riformare e ammodernare le economie degli Stati membri, nel creare crescita e posti di lavoro per i quali non vengono ottenuti finanziamenti attraverso il mercato nonostante la fattibilità economica e nell'incoraggiare gli investimenti privati in tutte le regioni dell'UE;

3. ricorda il ruolo del Parlamento quale previsto dal regolamento, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dell'attuazione del FEIS; riconosce, tuttavia, che è troppo presto per ultimare una valutazione globale fondata su dati fattuali del funzionamento del FEIS e del suo impatto sull'economia dell'UE, ma è del parere che sia di fondamentale importanza elaborare una valutazione preliminare, basata su dati completi riguardanti i progetti selezionati e respinti e le relative decisioni, al fine di individuare le possibili aree di miglioramento per il FEIS 2.0 e successivamente; invita la Commissione a presentare una valutazione esaustiva non appena le informazioni saranno disponibili;

Addizionalità

4. ricorda che la finalità del FEIS consiste nell'assicurare l'addizionalità contribuendo a rimediare alle inefficienze del mercato o alle situazioni di investimento non ottimali sostenendo le operazioni che non avrebbero potuto essere effettuate, o non in pari misura, attraverso gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione o attraverso fonti privati senza la partecipazione del FEIS; rileva, tuttavia, che è necessario chiarire ulteriormente il concetto di addizionalità;

5. ricorda che si ritiene che i progetti sostenuti dal FEIS, pur finalizzati a creare occupazione, crescita sostenibile, coesione economica, territoriale e sociale conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 9 del regolamento sul FEIS, forniscano addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito; ricorda che i progetti sostenuti dal FEIS devono tipicamente presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI; sottolinea che i progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono anche essere sostenuti dal FEIS solo se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità;

6. osserva che, sebbene tutti i progetti approvati a titolo del FEIS siano presentati come «attività speciali», una valutazione indipendente ha rilevato che alcuni progetti avrebbero potuto essere finanziati senza il ricorso alla garanzia dell'Unione;

Giovedì 15 giugno 2017

7. invita la Commissione, in cooperazione con la BEI e con le strutture di governance del FEIS, a redigere un inventario di tutti i finanziamenti della BEI sostenuti dall'UE che rientrano nei criteri di addizionalità e a fornire spiegazioni chiare ed esaustive degli elementi che dimostrano l'impossibilità di ottenerli con altri mezzi;

8. rileva che potrebbe esservi una contraddizione tra gli obiettivi qualitativi e quantitativi del FEIS, nel senso che per conseguire l'obiettivo di attirare gli investimenti privati, la BEI potrebbe finanziare progetti meno rischiosi in ambiti in cui già esiste un interesse da parte di investitori; esorta la BEI e le strutture di governance del FEIS ad attuare un'effettiva addizionalità, come definita all'articolo 5 del regolamento FEIS, e a garantire che le inefficienze del mercato e le situazioni non ottimali siano affrontate integralmente;

9. invita la BEI a garantire la trasparenza nella gestione dei fondi e per quanto riguarda l'origine di qualsiasi contributo pubblico, privato e di terzi e a fornire dati concreti, anche su progetti specifici e sugli investitori stranieri, e pone in evidenza gli obblighi di notifica al Parlamento previsti dal regolamento FEIS; ribadisce che tutti i potenziali futuri contributori di paesi terzi devono rispettare tutte le norme dell'UE in materia di appalti pubblici, diritto del lavoro e regolamenti ambientali e si aspetta che i criteri sociali e ambientali applicabili ai progetti della BEI siano pienamente rispettati nelle decisioni di finanziamento a titolo del FEIS;

Quadro di valutazione e selezione dei progetti

10. rileva che, come previsto dal regolamento, prima di essere selezionato per il sostegno del FEIS un progetto deve essere sottoposto al processo di dovuta diligenza e a quello decisionale sia nelle strutture di governance della BEI che in quelle del FEIS; osserva che i promotori di progetti hanno espresso il desiderio di un riscontro rapido e di una maggiore trasparenza in relazione sia ai criteri di selezione che all'importo e al tipo o alla quota di un eventuale sostegno del FEIS; chiede una maggiore chiarezza al fine di incoraggiare ulteriormente i promotori di progetti a presentare domanda per il sostegno del FEIS, anche mettendo il quadro di valutazione a disposizione di quanto richiedono il finanziamento del FEIS; chiede che il processo decisionale sia accelerato e reso più trasparente per quanto riguarda i criteri di selezione e il sostegno finanziario, pur continuando a garantire un solido processo di dovuta diligenza al fine di tutelare le risorse dell'UE; sottolinea che per semplificare il processo di valutazione, in particolare per le piattaforme d'investimento, dovrebbe essere promossa la dovuta diligenza congiunta da parte della BEI e delle banche nazionali di promozione o una delega della prima nei confronti delle seconde;

11. ritiene che dovrebbero chiariti ulteriormente i criteri di valutazione in base ai quali i progetti e le controparti ammissibili sono valutati; chiede agli organi direttivi del FEIS di fornire ulteriori informazioni sulle valutazioni effettuate di conseguenza su tutti i progetti approvati a titolo del FEIS, in particolare in merito alla loro addizionalità e al contributo alla crescita sostenibile e alla loro capacità di creazione di posti di lavoro, come definito nel regolamento; chiede, per quanto riguarda le controparti ammissibili, che per questi tipi di entità il raggiungimento dello status di partner ammissibile del FEIS sia disciplinato da severe norme in materia di governo societario nel rispetto dei principi dell'UE e delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

12. ricorda che il quadro di valutazione è uno strumento per il comitato per gli investimenti (CI) per stabilire un ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevato, e che deve essere utilizzato in tal senso dal comitato per gli investimenti; intende valutare se il quadro di valutazione e i suoi indicatori sono consultati, applicati e utilizzati in modo adeguato; chiede che i criteri di selezione dei progetti siano applicati correttamente e che questo processo sia reso più trasparente; ricorda che, a norma dell'allegato dell'attuale regolamento, nello stabilire l'ordine di priorità dei progetti, il comitato per gli investimenti deve attribuire pari importanza a ciascun pilastro del quadro di valutazione, indipendentemente dal fatto che il singolo pilastro presenti un punteggio numerico o sia composto da indicatori qualitativi e quantitativi senza punteggio; deplora che negli attuali quadri di valutazione, al terzo pilastro relativo agli aspetti tecnici dei progetti sia riconosciuto lo stesso peso attribuito al primo e al secondo pilastro, che riguardano l'elemento più importante dei risultati auspicati; critica il fatto che la BEI stessa ammetta che gli esperti del comitato per gli investimenti utilizzano il quarto pilastro soltanto a scopo informativo e non decisionale; chiede che i quadri di valutazione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili, siano resi pubblici dopo che la decisione finale sul progetto sia stata presa;

13. riconosce che potrebbero essere necessari alcuni anni per preparare nuovi progetti innovativi, che la BEI è sotto pressione per raggiungere l'obiettivo di 315 miliardi di EUR e che pertanto non ha avuto altra scelta che avviare immediatamente le attività del FEIS; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che la BEI, nell'attuazione del FEIS, abbia attinto alla riserva di progetti esistente, in larga misura con progetti a basso rischio, riducendo pertanto il proprio finanziamento tradizionale; teme che il FEIS non preveda un finanziamento complementare per progetti innovativi ad alto

Giovedì 15 giugno 2017

rischio; sottolinea che, sebbene un progetto venga considerato attività speciale, ciò non implica necessariamente che sia rischioso; sottolinea tuttavia che la classificazione come attività speciale potrebbe derivare anche dal fatto che il suo finanziamento è stato strutturato in modo artificialmente rischioso, il che significa che anche progetti a bassissimo rischio possono rivelarsi facilmente progetti ad alto rischio; sottolinea che l'utilizzo dei criteri relativi al progetto non deve essere in alcun caso indebolito soltanto per raggiungere l'obiettivo politico dei 315 miliardi di EUR in investimenti mobilitati;

14. chiede che la BEI fornisca una stima della sua potenziale capacità di prestito annua a medio termine, tenendo conto del FEIS e dei possibili sviluppi normativi, prosegua la propria attività di prestito con quote di 70-75 miliardi di EUR all'anno, utilizzando i profitti, i rimborsi delle somme erogate nei programmi ecc., e utilizzi il FEIS come strumento complementare; osserva che ciò significherebbe che il volume di affari della BEI raggiungerebbe almeno 90 miliardi di EUR, anziché 75 miliardi di EUR in totale;

15. ritiene importante esaminare se il previsto effetto leva dei 15 paesi sia adeguato per consentire al FEIS di sostenere progetti di alta qualità che comportano un rischio più elevato e chiede alla Commissione di fornire una valutazione in tal senso; ricorda che questo effetto leva dei 15 paesi è basato sul portafoglio e rispecchia l'esperienza di finanziamento della BEI nell'ottica di affrontare le inefficienze del mercato; chiede che la valutazione degli obiettivi pubblici sia svolta dal FEIS in modo complementare rispetto al requisito del volume; propone di tener conto altresì degli obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21); invita la BEI a pubblicare l'effetto leva raggiunto finora e la metodologia di calcolo che ne è alla base;

16. sottolinea che i progetti su piccola scala incontrano spesso difficoltà di accesso ai finanziamenti di cui necessitano; osserva con preoccupazione che i piccoli progetti sono dissuasi dal presentare domanda di finanziamento del FEIS, o sono persino considerati inammissibili al finanziamento, a causa delle loro dimensioni; sottolinea il notevole impatto che un piccolo progetto potrebbe tuttavia avere su scala nazionale o regionale; sottolinea la necessità di potenziare l'assistenza tecnica messa a disposizione dal polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) che è determinante nel fornire consulenza e assistenza ai promotori di progetti su piccola scala per quanto riguarda la strutturazione e il raggruppamento di progetti attraverso piattaforme d'investimento o accordi quadro; invita il comitato direttivo a esaminare la questione e a presentare proposte per correggere questa situazione;

Diversificazione settoriale

17. sottolinea che il FEIS è uno strumento basato sulla domanda che dovrebbe, tuttavia, essere guidato dagli obiettivi politici stabiliti nel regolamento e definiti dal comitato direttivo; chiede una maggiore sensibilizzazione e una maggiore erogazione di informazioni nei confronti dei settori che presentano una domanda non soddisfatta di investimenti ma non sono riusciti ad avvalersi pienamente del FEIS; osserva, a tal proposito, che a livello macroeconomico dell'UE sarebbe necessario adottare un maggior numero di misure per stimolare la domanda di investimenti;

18. si compiace che tutti i settori definiti nel regolamento sul FEIS siano stati coperti dal finanziamento del FEIS; sottolinea, tuttavia, che alcuni settori sono sottorappresentati, segnatamente i settori delle infrastrutture sociali, della sanità e dell'istruzione a cui è stato destinato solo il 4 % dei finanziamenti approvati del FEIS; osserva che ciò potrebbe essere dovuto a svariati fattori, ad esempio il fatto che alcuni settori potrebbero aver risentito di una mancanza di esperienza e di conoscenze tecniche per quanto riguarda l'accesso all'EFIS, oppure al fatto che, quando è stato avviato il FEIS, alcuni settori offrivano già migliori opportunità di investimento in termini di progetti redditizi e pronti all'uso; invita la BEI, in questo contesto, a esaminare come migliorare la diversificazione settoriale, collegandola agli obiettivi fissati nel regolamento nonché l'opportunità o meno di estendere il sostegno del FEIS ad altri settori;

19. ricorda che l'accordo sul clima della COP21 approvato dall'Unione europea richiede un'importante transizione verso investimenti sostenibili che il FEIS dovrebbe sostenere pienamente; sottolinea che gli investimenti del FEIS dovrebbero essere compatibili con tale impegno; sottolinea la necessità di migliorare le comunicazioni in materia di cambiamenti climatici;

20. sottolinea la necessità di aumentare la percentuale di risorse dedicate a progetti a lungo termine come le reti di telecomunicazione o a progetti aventi un livello di rischio relativamente elevato che è solitamente associato alle nuove e più avanzate tecnologie emergenti; rileva che gli investimenti nelle infrastrutture a banda larga e 5G, nella sicurezza informatica, nella digitalizzazione dell'economia tradizionale, nella microelettronica e nel calcolo ad alte prestazioni (HPC) possono ulteriormente ridurre il divario digitale;

Giovedì 15 giugno 2017

21. deplora la mancanza di limiti di concentrazione nella fase iniziale di lancio; ricorda che il settore dei trasporti ha versato il contributo maggiore al fondo del FEIS, pari a 2,2 miliardi di EUR su 8 miliardi di EUR, vale a dire oltre il 25 % del totale del fondo di garanzia; osserva con preoccupazione che il settore dei trasporti ha beneficiato solamente di circa il 13 % degli investimenti mobilitati e messi a disposizione finora nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione del FEIS, fermandosi ben al di sotto del limite del 30 % fissato per ciascun settore specifico; invita il comitato per gli investimenti a prestare particolare attenzione ai progetti nel settore dei trasporti, essendo questi ancora molto poco rappresentati nel portafoglio di investimenti e considerando che il settore dei trasporti svolge un ruolo importante in termini di crescita economica e di sicurezza dei cittadini;

Governance

22. osserva che le strutture di governance del FEIS sono state attuate integralmente all'interno della BEI; ritiene che per migliorare l'efficienza e la responsabilità del FEIS debbano essere esaminate le opzioni per rendere la struttura di governance del FEIS completamente separata da quella della BEI;

23. ricorda che il direttore generale è responsabile della gestione corrente del FEIS, della preparazione e della presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti e della rappresentanza esterna; ricorda che il direttore generale è assistito dal vice direttore generale; deplora che, nella pratica, i rispettivi ruoli, in particolare quello del vice direttore generale, non siano stati definiti con chiarezza; invita la BEI a riflettere sulla precisazione dei compiti del direttore generale e del vice direttore generale con maggiore chiarezza, al fine di garantire la trasparenza e l'assunzione di responsabilità; ritiene importante che il direttore generale, assistito dal vice direttore generale, continui a fissare l'ordine del giorno delle riunioni del comitato per gli investimenti; propone, inoltre, che il direttore generale elabori procedure per affrontare i potenziali conflitti di interesse all'interno del comitato per gli investimenti, riferisca al comitato direttivo e proponga le sanzioni in caso di violazione nonché i mezzi per applicarle; ritiene che l'autorità del direttore generale e del vice direttore generale nello svolgimento di tali compiti risulterebbe rafforzata se entrambi disponessero di maggiore autonomia nei confronti della BEI; invita di conseguenza la BEI a esaminare le opzioni per aumentare l'indipendenza del direttore generale e del vice direttore generale;

24. ricorda che gli esperti del comitato per gli investimenti sono responsabili della selezione dei progetti del FEIS, della concessione della garanzia dell'Unione e dell'approvazione delle operazioni con le piattaforme d'investimento e gli istituti o le banche nazionali di promozione; ricorda altresì che gli esperti sono indipendenti; è pertanto preoccupato per i conflitti d'interesse documentati da parte di membri del comitato per gli investimenti, che dovranno assolutamente essere evitati in futuro;

25. ritiene che la selezione dei progetti non sia sufficientemente trasparente; sottolinea che la BEI dovrebbe apportare miglioramenti in merito alla pubblicazione delle informazioni relative ai progetti che approva a titolo del FEIS, fornendo una motivazione adeguata dell'addizionalità e del quadro di valutazione, nonché al contributo dei progetti al conseguimento degli obiettivi del FEIS, con particolare attenzione all'impatto atteso delle operazioni del FEIS sulla carenza di investimenti nell'Unione;

26. invita la BEI a riflettere sul modo in cui si potrebbe rafforzare la cooperazione con il comitato per gli investimenti, attraverso il direttore generale e il comitato direttivo; ritiene importante che il direttore generale partecipi alle riunioni del comitato direttivo, il che consentirebbe al direttore generale di informare il comitato direttivo in merito alle attività future;

27. propone di esaminare le modalità di rafforzamento della trasparenza delle strutture di governance del FEIS per il Parlamento e l'aggiunta di un ulteriore membro a pieno titolo in seno al comitato direttivo nominato dal Parlamento; esorta gli organi direttivi del FEIS a condividere le informazioni con il Parlamento europeo su una base proattiva;

Banche nazionali di promozione

28. ricorda che, per le loro competenze, le banche nazionali di promozione sono fondamentali per il successo del FEIS, in quanto sono vicine ai mercati locali e hanno familiarità con essi; trova che finora le sinergie non siano state sfruttate nella misura necessaria; constata che gli istituti nazionali rischiano di essere soppiantati dalla BEI e invita quest'ultima a migliorare la sua capacità di includere i partner nazionali e subnazionali; invita la BEI a sostenere il rafforzamento delle strutture bancarie pubbliche esistenti, al fine di promuovere attivamente lo scambio di buone pratiche e conoscenza del mercato tra detti istituti; ritiene, a tal fine, che le banche nazionali di promozione dovrebbero mirare a concludere accordi di

Giovedì 15 giugno 2017

cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI); riconosce che il FEIS e la BEI sono sempre più disposti ad acquisire un maggior numero di quote junior/subordinate con le banche nazionali di promozione e li esorta a continuare a procedere in tal senso; invita la Commissione e la BEI a esaminare l'utilità di integrare le competenze delle banche nazionali di promozione nel comitato direttivo;

Piattaforme d'investimento.

29. ricorda che è opportuno rendere possibili investimenti diversificati con un'impostazione geografica o tematica contribuendo al finanziamento e al raggruppamento di progetti e fondi provenienti da fonti diverse; osserva con preoccupazione che la prima piattaforma d'investimento è stata istituita solo nel terzo trimestre del 2016 e che questo ritardo ostacola l'opportunità per i progetti di taglia ridotta di beneficiare dell'EFSD e lo sviluppo di progetti transfrontalieri; sottolinea la necessità di semplificare le norme per istituire piattaforme d'investimento; chiede alla BEI e al polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) di promuovere l'utilizzo delle piattaforme d'investimento quale strumento per raggiungere una diversificazione geografica e tematica degli investimenti;

30. esorta gli organi direttivi del FEIS a prestare maggiore attenzione alle piattaforme d'investimento, al fine di ottimizzare i benefici che queste ultime possono apportare al superamento degli ostacoli agli investimenti, in particolare negli Stati membri caratterizzati da mercati finanziari meno sviluppati; invita la BEI a fornire alle parti interessate, compresi gli organismi nazionali, locali e regionali, maggiori informazioni sulle piattaforme nonché sulle condizioni e i criteri della loro creazione; riconosce il ruolo degli enti locali e regionali nell'individuare progetti strategici e incoraggiare la partecipazione;

31. propone una discussione in merito alle modalità aggiuntive di promozione delle piattaforme d'investimento, ad esempio dando priorità all'approvazione dei progetti presentati attraverso una piattaforma, al raggruppamento di progetti di minore entità e di contratti di gruppo e alla creazione di meccanismi per finanziare i raggruppamenti di contratti; ritiene opportuno promuovere, in particolare, le piattaforme transnazionali, poiché molti progetti nel settore dell'energia e delle infrastrutture digitali hanno una dimensione transnazionale;

Strumenti finanziari

32. ricorda che la BEI ha messo a punto nuovi strumenti finanziari per le finalità del FEIS allo scopo di fornire prodotti su misura per i finanziamenti ad alto rischio; esorta la BEI a incrementare ulteriormente il suo valore aggiunto concentrandosi su prodotti finanziari di maggior rischio, quali finanziamenti subordinati e strumenti del mercato dei capitali; esprime preoccupazione per le critiche dei promotori di progetti secondo cui gli strumenti di finanziamento forniti non sono compatibili con le esigenze dei loro progetti (i progetti ad alto rischio richiedono spesso importi anticipati per rilanciare gli investimenti e non somme esigue erogate su base annua) e per il fatto che gli investitori ribadiscano di non essere attualmente in grado di partecipare al finanziamento del FEIS a causa della mancanza di adeguati strumenti di private equity; invita la BEI a esaminare quanto sopra esposto in collaborazione con i promotori e gli investitori di progetti; invita la BEI, inoltre, a valutare in che modo lo sviluppo di obbligazioni verdi possa massimizzare il potenziale del FEIS nel finanziare progetti che presentano vantaggi ambientali e/o climatici positivi;

Diversificazione geografica

33. si compiace che entro la fine del 2016 tutti i 28 paesi abbiano ricevuto un finanziamento del FEIS; osserva con preoccupazione, tuttavia, che al 30 giugno 2016 l'UE-15 aveva ricevuto il 91 % del sostegno del FEIS, mentre l'UE-13 ne aveva ricevuto solo il 9 %; si rammarica del fatto che il sostegno del FEIS sia andato per lo più a favore di un numero limitato di paesi in cui la carenza di investimenti registra già livelli inferiori alla media UE; osserva che nei paesi beneficiari, vi è spesso disparità di distribuzione geografica dei progetti finanziati dal FEIS; ritiene che vi sia un rischio di concentrazione territoriale e sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione alle regioni meno sviluppate in tutti i 28 Stati membri; invita la BEI a fornire ulteriore assistenza tecnica ai paesi e alle regioni che hanno beneficiato del FEIS in misura minore;

34. riconosce che il PIL e il numero di progetti approvati sono correlati; riconosce che gli Stati membri più grandi sono in grado di trarre vantaggi dai mercati dei capitali più sviluppati e hanno pertanto maggiori probabilità di beneficiare di uno strumento orientato al mercato, quale il FEIS; sottolinea che il minor sostegno del FEIS nell'UE-13 può essere attribuibile ad altri fattori, quali le piccole dimensioni dei progetti, la posizione periferica di una data regione e la concorrenza dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE); osserva con preoccupazione, tuttavia, il vantaggio sproporzionato che ne hanno tratto alcuni paesi e sottolinea la necessità di diversificare ulteriormente la distribuzione geografica, in particolare in

Giovedì 15 giugno 2017

settori cruciali quale l'ammodernamento e il miglioramento della produttività e la sostenibilità delle economie, focalizzando l'attenzione sullo sviluppo tecnologico; chiede alla Commissione di approfondire e di identificare le ragioni dell'attuale distribuzione geografica;

Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI)

35. attribuisce la massima importanza al funzionamento del PEGI; ritiene che la sua missione di fungere da sportello unico per l'assistenza tecnica e la consulenza completa in tutte le fasi del ciclo del progetto risponda in gran parte alla crescente necessità di un sostegno in termini di assistenza tecnica presso le autorità e i promotori di progetti;

36. si compiace che il PEGI sia operativo dal settembre 2015, dopo una fase di attuazione rapida; riconosce che, dati il breve periodo di operatività e la carenza di personale nella fase iniziale, non sono stati pienamente sviluppati tutti i servizi del PEGI e che l'attività si è incentrata prevalentemente sulla garanzia del sostegno allo sviluppo e alla strutturazione dei progetti, alla consulenza politica e alla selezione dei progetti; sottolinea la necessità che il PEGI assuma esperti provenienti da diversi ambiti per calibrare meglio i propri pareri, la propria comunicazione e il proprio sostegno verso i settori che non utilizzano il FEIS nella massima misura possibile;

37. è convinto che il PEGI possieda le potenzialità per svolgere un ruolo fondamentale nell'affrontare molte delle lacune di attuazione del FEIS; crede fermamente che a tal fine il PEGI debba adottare una posizione più proattiva nel fornire assistenza in settori come la creazione di piattaforme d'investimento, anche in considerazione dell'importanza di queste ultime nel finanziamento di progetti di minori dimensioni; sottolinea, inoltre, il ruolo del PEGI nel fornire consulenza in merito all'impiego combinato di altre fonti di finanziamento dell'Unione e del FEIS;

38. ritiene, altresì, che il PEGI possa contribuire attivamente alla diversificazione geografica e settoriale, non solo coprendo tutte le regioni e un maggior numero di settori nella fornitura dei suoi servizi, ma anche offrendo assistenza alla BEI nelle operazioni di avvio; ritiene che il PEGI possa svolgere un ruolo importante nel contribuire all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale;

39. ricorda che il regolamento sul FEIS conferisce un mandato al PEGI per lo sfruttamento delle conoscenze locali al fine di agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione; ritiene necessari miglioramenti significativi in tale settore, in particolare una più stretta collaborazione con le istituzioni nazionali competenti; attribuisce grande importanza alla fornitura di servizi a livello locale, anche al fine di tener conto delle situazioni specifiche e delle esigenze locali, in particolare nei paesi che non possiedono istituti o banche nazionali di promozione; ritiene che, per tenere conto di questo aspetto, sia opportuno incrementare i collegamenti con altri fornitori locali;

40. prevede che il PEGI concluda le sue procedure di assunzione e raggiunga il massimo grado di copertura dell'organico senza ulteriori ritardi; esprime, tuttavia, perplessità in merito al fatto che la capacità di personale prevista sia sufficiente per consentire al PEGI di fornire i servizi di consulenza necessari e far fronte a un aumento del carico di lavoro, nonché a un mandato di più ampio respiro;

41. sottolinea che il PEGI deve potenziare il profilo dei suoi servizi, migliorare la comunicazione e aumentare la sensibilizzazione e la comprensione in merito alle sue attività tra le parti interessate del PEGI; ritiene che, per raggiungere tale scopo, sia auspicabile impiegare tutti i canali di comunicazione pertinenti, anche a livello nazionale e locale;

Portale dei progetti di investimento europei (PPIE)

42. deplora che il portale dei progetti di investimento europei (PPIE) sia stato avviato dalla Commissione solo il 1° giugno 2016, circa un anno dopo l'adozione del regolamento sul FEIS; osserva che il portale è ora operativo e ospita attualmente 139 progetti; ritiene tuttavia che l'obiettivo finora raggiunto sia ancora molto lontano dal potenziale previsto al momento dell'adozione del regolamento sul FEIS;

43. ritiene che il portale dei progetti di investimento europei fornisca una piattaforma di facile utilizzo affinché i promotori di progetti possano aumentare la visibilità dei loro progetti di investimento in modo trasparente; ritiene, tuttavia, che la chiave del successo del portale consista nell'aumentare la propria visibilità in misura significativa, al fine di conseguire un riconoscimento comune come strumento utile, affidabile ed efficiente sia tra gli investitori che tra i promotori di progetti; esorta la Commissione a impegnarsi attivamente in questa direzione attraverso solide attività di comunicazione;

Giovedì 15 giugno 2017

44. osserva che i costi relativi alla costituzione, allo sviluppo, alla gestione, all'assistenza e alla manutenzione, nonché all'hosting del PPIE sono attualmente coperti dal bilancio dell'UE nell'ambito della dotazione annuale di 20 milioni di EUR previsti per il PECEI; ricorda, tuttavia, che le commissioni riscosse da promotori di progetti privati che registrano il loro progetto sul portale costituiscono entrate con destinazione specifica esterna per il PPIE e in futuro ne rappresenteranno la principale fonte di finanziamento;

Garanzia

45. ricorda che l'Unione fornisce alla BEI una garanzia irrevocabile e incondizionata per le operazioni di finanziamento e di investimento a titolo del FEIS; è convinto che la garanzia dell'Unione abbia consentito alla BEI di assumersi un rischio maggiore per lo sportello relativo alle infrastrutture e agli investimenti (IIW) e abbia permesso di rafforzare e di concentrare all'inizio del periodo il finanziamento delle PMI e delle società a media capitalizzazione nell'ambito del COSME e di InnovFin con il sostegno dello sportello PMI (SMEW); ritiene che la soglia di 25 milioni di EUR, che sembra essere utilizzata dalla BEI per le sue normali operazioni di prestito, non dovrebbe applicarsi al FEIS, al fine di incrementare il finanziamento dei progetti più piccoli e agevolare l'accesso delle PMI e di altri potenziali beneficiari;

46. sottolinea che, a causa di un significativo incremento che riflette l'elevata domanda del mercato, lo sportello PMI è stato ulteriormente rafforzato con 500 milioni di EUR provenienti dagli strumenti di debito IIW nell'ambito del quadro normativo vigente; si compiace del fatto che, grazie alla flessibilità del regolamento sul FEIS, il finanziamento aggiuntivo sia stato concesso a vantaggio delle PMI e delle piccole società a media capitalizzazione; intende monitorare attentamente l'assegnazione della garanzia nell'ambito dei due sportelli; osserva inoltre che, al 30 giugno 2016, le operazioni sottoscritte nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e agli investimenti hanno raggiunto solo il 9 % del volume totale previsto;

47. ricorda che il fondo di garanzia dell'UE è prevalentemente finanziato dal bilancio dell'UE; tiene conto di tutte le valutazioni pertinenti che suggeriscono che l'attuale tasso di copertura del fondo di garanzia del 50 % sembra essere cauto e prudente in termini di copertura delle perdite potenziali e che il bilancio dell'Unione sarebbe già protetto da un tasso-obiettivo rettificato del 35 %; intende esaminare se le proposte per un tasso-obiettivo più basso abbiano ripercussioni sulla qualità e sulla natura dei progetti selezionati; sottolinea che, finora, non ci sono stati richiami a causa di inadempienze di operazioni della BEI e del FEI;

Finanziamento futuro, capacità del fondo

48. osserva che la Commissione ha proposto un'estensione del FEIS, in termini sia di durata sia di capacità finanziaria, e che ciò avrebbe un impatto sul bilancio dell'UE; esprime la sua intenzione di presentare proposte di finanziamento alternative;

49. ricorda che gli Stati membri sono stati invitati a contribuire al FEIS al fine di ampliarne la capacità, consentendogli, in tal modo, di sostenere maggiori investimenti ad alto rischio; si rammarica del fatto che, nonostante tale investimento sia considerato una misura *tantum* ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽¹⁾, e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽²⁾, gli Stati membri non abbiano preso questa iniziativa; chiede alla BEI e alla Commissione di fornire informazioni sugli eventuali sforzi intrapresi nel frattempo per convincere gli Stati membri a contribuire al FEIS e sulle possibilità di attrarre altri investitori; invita la Commissione e la BEI a intensificare i loro sforzi in questa direzione;

Complementarità con le altre fonti di finanziamento dell'UE

50. osserva che la consapevolezza di sovrapposizioni e della concorrenza tra il FEIS e gli strumenti finanziari del bilancio dell'UE da parte della Commissione e della BEI ha portato all'adozione di linee guida che raccomandano l'uso complementare di finanziamenti del FEIS e dei fondi SIE; sottolinea che una combinazione di finanziamenti a titolo del FEIS e dei fondi SIE non dovrebbe in alcun modo nuocere al livello e all'orientamento dei finanziamenti dei fondi SIE; sottolinea, tuttavia, il persistere di differenze nei criteri di ammissibilità, nelle regolamentazioni, nei tempi di segnalazione e nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, che impediscono l'impiego combinato; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia iniziato ad affrontare tali differenze nella sua proposta di revisione del regolamento finanziario

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

Giovedì 15 giugno 2017

e auspica che tale revisione avvenga tempestivamente onde semplificare l'uso combinato dei fondi evitando concorrenza e sovrapposizioni; ritiene che siano necessari ulteriori sforzi e che il secondo e il terzo pilastro del piano di investimenti siano essenziali a tal fine;

51. raccomanda che, nelle sue relazioni periodiche, la Commissione elenchi i progetti che beneficiano di una combinazione delle sovvenzioni a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) con il FEIS;

52. osserva che i progetti di partenariato pubblico-privato relativi alle infrastrutture dei trasporti dovrebbero di norma basarsi sul principio «chi usa paga», al fine di ridurre l'onere imposto sui bilanci pubblici e sui contribuenti per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture; sottolinea che è importante coordinare i vari tipi di finanziamento dell'UE al fine di garantire che gli obiettivi della politica dei trasporti dell'UE siano conseguiti in tutta l'UE e non promuovere fondi di tipo PPP a scapito dei fondi strutturali;

Fiscalità

53. è profondamente preoccupato per il fatto che, in alcuni casi, la BEI sia stata spinta tramite il FEIS a fornire sostegno a progetti che sono stati strutturati utilizzando imprese in paradisi fiscali; esorta la BEI e il FEI ad astenersi dall'utilizzare o appoggiare strutture di evasione fiscale, in particolare regimi di pianificazione fiscale aggressiva o pratiche che non siano conformi ai principi della buona governance dell'UE in materia di fiscalità, come previsto dalla pertinente normativa dell'Unione, ivi comprese le raccomandazioni e le comunicazioni della Commissione; insiste affinché nessun progetto o promotore possa dipendere da una persona o da una società che operi in uno Stato appartenente alla futura lista comune dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative;

Comunicazione e visibilità

54. osserva che molti promotori di progetti non sono a conoscenza dell'esistenza del FEIS o non possiedono un quadro sufficientemente chiaro di ciò che il FEIS possa offrire loro, degli specifici criteri di ammissibilità e delle azioni concrete da intraprendere in sede di richiesta di finanziamento; sottolinea che occorre compiere ulteriori sforzi, tra cui un sostegno tecnico mirato, nella rispettiva lingua dell'UE, negli Stati membri che hanno beneficiato in misura minore del FEIS, per sensibilizzare in merito a cosa sia il FEIS, ai prodotti e servizi specifici che offre e ai ruoli delle piattaforme d'investimento e delle banche nazionali di promozione;

55. invita a tradurre tutto il materiale informativo e tutto il materiale riguardante la procedura di finanziamento in tutte le lingue degli Stati membri al fine di agevolare l'informazione e l'accesso a livello locale;

56. esprime preoccupazione per il fatto che il sostegno diretto fornito agli intermediari finanziari, che sono poi responsabili dell'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, possa portare a situazioni in cui il beneficiario finale non sia a conoscenza del vantaggio derivante dal finanziamento del FEIS, e chiede di individuare soluzioni per migliorare la visibilità del FEIS; invita pertanto la BEI a inserire nei contratti nell'ambito del FEIS una clausola specifica che spieghi chiaramente al promotore del progetto che il finanziamento ricevuto è stato reso possibile grazie al bilancio del FEIS/dell'UE;

Estensione

57. riconosce che il FEIS da solo, e su scala limitata, non sarà probabilmente in grado di colmare la carenza di investimenti presente in Europa, ma che costituisce tuttavia un pilastro centrale del piano di investimenti dell'UE e mostra la determinazione dell'UE ad affrontare questo problema; invita a presentare ulteriori proposte sulle modalità per incentivare in modo permanente gli investimenti in Europa;

o

o o

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.